

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1359 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 elenca i partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley (sistema di certificazione PK) e le rispettive autorità competenti.
- (2) In occasione della diciassettesima riunione plenaria del processo di Kimberley, tenutasi a Mosca (Federazione russa) nel novembre 2021, i partecipanti hanno convenuto di ammettere il Kirghizistan, il Mozambico e il Qatar al sistema di certificazione del processo di Kimberley.
- (3) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità comunitarie nell'allegato III di tale regolamento.
- (4) Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al sistema di certificazione PK di cui all'allegato II e gli indirizzi delle autorità comunitarie competenti di cui all'allegato III devono essere aggiornati.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

